

**STAZIONE APPALTANTE  
PROVINCIA DI MANTOVA**

Area Territorio - Appalti - Patrimonio

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204372-271-382 – fax 0376/204707  
e-mail: [appalti@provincia.mantova.it](mailto:appalti@provincia.mantova.it)

Mantova, li 20.08.2018

**Spett.le Ditta****LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER****L'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DUCALE DI REVERE (MN), A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 29/05/2012 – SECONDO STRALCIO  
CUP D72C14000130006 - CIG 7595261FA4****IMPORTO: € 700.000,00** di cui **€ 621.220,28** a base di gara per lavori a misura ed **€ 78.779,72** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Con riferimento all' "Indagine di Mercato per l'appalto relativo agli *"Interventi di riparazione consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere"*, effettuata dal Comune di Revere, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016, con Avviso del 28.10.2016;

visto l'esito del primo sorteggio pubblico, effettuato in data 19.11.2016 secondo le modalità descritte nel richiamato Avviso, finalizzato ad individuare n. 10 operatori economici da invitare;

visto l'esito del secondo sorteggio, effettuato in data 11.09.2017, come da successivo Avviso del 26.08.2017, volto ad individuare ulteriori n. 5 operatori economici da aggiungere a n. 10 operatori economici precedentemente sorteggiati, come richiesto dal correttivo del Codice Appalti di cui al D.Lgs. n. 56/2017;

dato atto che con L.R. 11 dicembre 2017 n. 32 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 13.12.2017) è stata disposta l'istituzione del Comune di Borgomantovano mediante la fusione tra i Comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma;

in esecuzione della determinazione n° 329 del 17/08/2018 del Comune di Borgomantovano e della determinazione dirigenziale n° 617 del 20.08.2018 della Provincia di Mantova

codesta impresa

**è invitata**

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il **termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 24 SETTEMBRE 2018.**

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

**1 – PREMESSA**

La Provincia di Mantova e il Comune di Revere hanno sottoscritto apposita *"Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante da parte del Comune di Revere"*, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 86 del 21/07/2017 e successiva determinazione dirigenziale n. 685 del 13.10.2014 e per il Comune di Revere con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/08/2017.

In base alla suddetta Convenzione il Comune di Revere può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

In qualità di stazione appaltante la Provincia di Mantova espleta pertanto, su delega del Comune di Revere ed in nome e per conto di quest'ultimo, la presente procedura per l'affidamento degli "Interventi di riparazione consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere" sino alla predisposizione del contratto di affidamento dell'appalto all'aggiudicatario, che verrà sottoscritto dal Comune di Revere, ente committente dei lavori in appalto.

## 2 – DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI

### 2.1 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto della presente Lettera di Invito è l'affidamento, mediante procedura negoziata, degli INTERVENTI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DUCALE DI REVERE (MN) – SECONDO STRALCIO, di cui **al progetto esecutivo** validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determinazione n. 27 del 27.02.2017 e **approvato** con Deliberazione della Giunta del Comune di Revere n. 43 del 20.06.2017.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere a seguito dell'evento sismico del 29/05/2012.

Il progetto prevede l'intervento di restauro sui vari livelli e porzioni dell'edificio.

In particolare il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

- scavi, rinterrati, demolizioni, rimozioni
- murature, tramezzi, vespai
- pavimentazioni e rivestimenti
- impermeabilizzazioni, coibentazioni, controsoffitti ed opere varie di finimento per lavori edili
- opere in ferro
- opere in legno
- infissi
- intonaci
- impianti elettrici, antincendio, audio
- impianti idrici sanitari ed igienici-sanitari
- opere provvisoriale e di sicurezza

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati.

### 2.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi oggetto del presente affidamento devono eseguirsi presso il Palazzo Ducale, sito in Piazza Castello con affaccio sulle Vie S. Pellico ed E. De Amicis in Revere (MN).

### 2.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal C.S.A.

### 2.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

- Ai sensi dell'art. 1.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutive, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.
- I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all'**(1) uno per mille** dell'importo netto contrattuale.
- **CUP** (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **CUP D72C14000130006**
- **CIG** (Codice Identificativo gara) attribuito al presente intervento: **CIG 7595261FA4**
- Il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP con determinazione n. 27 in data 27.02.2017.
- E' prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché l'esecuzione anticipata è necessaria al fine di garantire la tutela di un immobile appartenente al patrimonio storico-artistico del Comune committente.
- I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui all'art. 1.14 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione all'occupazione degli edifici ed alle attività ivi svolte, agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste

**3 - IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI**

L'importo dell'affidamento è di **€ 700.000,00#** (Euro settecentomila/00) di cui **€ 621.220,28#** (Euro seicentotrentaduecentoventi/28) a base di gara per lavori a misura ed **€ 78.779,72#** (Euro settantottomilasettecentosettantanove/72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 40,495% (pari ad € 283.464,95) come da Elaborato n.E.08 "Incidenza della manodopera" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Lavorazione	Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	<b>Cat. OG2 Class. II<sup>A</sup></b>	<b>Sì</b>	<b>€ 538.618,56</b>	<b>76,95%</b>	Categoria PREVALENTE	<b>Sì</b> nel limite di legge
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	<b>Cat. OS3 Class. I<sup>A</sup></b>	<b>Sì</b>	<b>€ 74.889,02</b>	<b>10,70%</b>	Categoria SCORPORABILE	<b>Sì</b> nel limite di legge
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	<b>Cat. OS2-A Class. I<sup>A</sup></b>	<b>Sì</b>	<b>€ 44.691,31</b>	<b>6,38%</b>	Categoria SCORPORABILE	<b>Sì</b> nel limite di legge
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e	<b>Cat. OS30 Class. I<sup>A</sup></b>	<b>Sì</b>	<b>€ 41.801,11</b>	<b>5,97%</b>	Categoria SCORPORABILE	<b>Sì</b> nel limite di legge

televisivi					
<b>Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza</b>			<b>€ 700.000,00</b>	100%	

**NOTA BENE:**

- Con riferimento alle categorie di lavori sopra riportate si precisa che la categoria OS30, di importo pari ad € 41.801,11, è stata specificamente indicata in quanto categoria omogenea di lavori ma la stessa, in quanto inferiore sia al 10% che a 150.000 euro, non rileva come categoria di qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente gara. Pertanto, nel caso in cui l'operatore economico non fosse in possesso della qualificazione nella suddetta categoria, dovrà coprire il relativo importo con la classifica posseduta nella categoria prevalente OG2.
- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:
  - della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG2 - classifica II<sup>^</sup>;
  - della qualificazione SOA nelle categorie scorporabili OS3 classifica I<sup>^</sup> e OS2-A classifica I<sup>^</sup>, o in alternativa, per ciascuna di dette categorie, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a 150.000 Euro;

Pertanto qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA per una o per ambedue le categorie scorporabili OS3 e OS2-A, dovrà essere in possesso, per ciascuna delle categorie per la quale non possiede l'attestazione, dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010:

- a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito non inferiore all'importo dei lavori rientranti nella categoria per la quale non si possiede l'attestazione di qualificazione SOA;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

*L'indicazione dei sopra elencati requisiti di ordine tecnico-organizzativo dovrà essere resa dall'operatore economico non in possesso della qualificazione SOA in una o più delle suddette categorie tramite la compilazione del **Modulo Allegato 6 "Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per i lavori riferiti alle categorie OS3, OS2-A, OS30"** da rendere a corredo del D.G.U.E.*

Il concorrente privo della qualificazione nella categoria scorporabile OS3, dovrà, a pena di esclusione, optare per una delle seguenti alternative:

- subappaltare interamente le lavorazioni comprese in tale categoria ad operatore economico qualificato, compilando l'apposita sezione del D.G.U.E, e in tal caso il concorrente dovrà necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG2 class. II o III a seconda che vengano subappaltate per intero una o più categorie di lavorazioni scorporabili;
- partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria (e quindi: o in possesso della attestazione di qualificazione SOA o, in alternativa, dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. di cui sopra);
- ricorrere all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente privo della qualificazione nella categoria scorporabile OS2-A dovrà, a pena di esclusione, optare una delle seguenti alternative:

- subappaltare interamente le lavorazioni comprese in tale categoria ad operatore economico qualificato, compilando l'apposita sezione del D.G.U.E, e in tal caso il concorrente dovrà necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG2

class. II o III a seconda che vengano subappaltate per intero una o più categorie di lavorazioni scorporabili;

- partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria (e quindi: o in possesso della attestazione di qualificazione SOA o, in alternativa, dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. di cui sopra).

Resta fermo che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- **NON è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento** ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con riferimento alla categoria prevalente OG2 e alla categoria scorporabile OS2-A in quanto i lavori in appalto riguardano un bene immobile sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

#### 4 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente Lettera di invito.
- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
  - a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
  - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

##### **4.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti**

- Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
  - dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato n. 4**);
  - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **“Documento di gara unico europeo” (Allegato n. 1) esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 2) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 18);
  - l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3)**;
  - l'offerta economica (**Allegato n. 9**) dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione,

di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.  
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
- **La stazione appaltante provvederà, comunque, a verificare in capo agli operatori economici invitati alla presente procedura di affidamento il possesso degli specifici requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Indagine di mercato, anche qualora gli stessi concorrenti partecipino in RTI, ai sensi del citato art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..**

#### **4.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, **lett. c)** del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1) esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo (Allegato 2) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate al successivo *paragrafo 18*). Il consorzio dovrà, altresì, compilare la **"Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3)**.
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

#### **4.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**

- Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto.

- Come precisato nella Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Come meglio dettagliato nella citata Determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.
- A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 1) esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 2) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** L’impresa retista individuata come mandataria deve, altresì, compilare la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3).**

#### **4.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale**

- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.  
In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato.  
Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
  - a) **la dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
  - b) **il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1) esclusivamente in forma elettronica, la “Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3) e il Modulo Allegato 2) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

## **5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **5.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto **dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
  - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
  - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
  - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

**NB)** Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato 2*) (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n.6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al **punto II° - 2.2** delle suddette Linee Guida (*abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001*).
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C** "*Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano

l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

#### **Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).
- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nella presente Lettera di Invito.

- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Porto Mantovano.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del "**Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni**", sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:
  - gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
  - impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
  - utilizzo e sfruttamento di manodopera straniera clandestina;
  - impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.

A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).

- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (*Allegato 5*).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

## 5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere *b) e c)* dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

## 5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

### **Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:**

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

### **Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate nella misura minima del **10% (dieci per cento)**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

### **Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:**

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

**Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO:**

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice **di tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

**NB:**

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie, di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

• **Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il **20% (venti per cento)** dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- compilare e sottoscrivere il DGUE (*Allegato 1*), esclusivamente utilizzando il modello europeo, per le parti di competenza;
- compilare la *“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”* (*Allegato 2*);
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

**6 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

## **7 – OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)**

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017 e relative istruzioni operative ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di Euro 70,00 (settanta/00).

**Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.**

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 7595261FA4**) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

## **8 - AVVALIMENTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara, con riferimento alla sola categoria prevalente OS3 – class. 1<sup>^</sup>.

E' invece **vietato il ricorso all'Istituto dell'Avvalimento** per le lavorazioni riferibili alla **categoria prevalente OG2** e alla **categoria scorporabile OS-2A** in quanto afferenti ai beni culturali, ai sensi dall'art. 146, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Parimenti non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II<sup>a</sup> del D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n.1), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

Il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n.1) dovrà essere presentato esclusivamente in forma elettronica, ossia sottoscritto digitalmente e salvato su CD-rom non riscrivibile.

L'operatore economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- 1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
  - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
  - la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
  - l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- 2) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - b) durata;
  - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

**NB:** Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- 3) **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- 4) **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (Allegato 7), con cui la stessa:
  - a) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
  - b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 5) **D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo"** (Allegato n. 1), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:
  - **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**
    - **Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"** ( riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)
    - **Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";**
  - **Parte III "Motivi di Esclusione"** - Tutte le sezioni;
  - **Parte IV "Criteri di selezione"**
    - **Sezione A "Idoneità":**

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Parte VI "Dichiarazioni finali"**

6) **Modulo Allegato 2) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria

L'Allegato 7) e l'Allegato 2) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- il Comune committente trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

## 9 - SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
  - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
  - l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione dell'Ente committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 1 da presentarsi esclusivamente in modalità elettronica*) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;

- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..  
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.  
L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Borgo Mantovano, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta dell'Appaltatore presentata alla stazione appaltante-Provincia di Mantova, da questa istruita e successivamente trasmessa al citato Comune committente; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Borgo Mantovano sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Il Comune committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Comune committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.  
Ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto previsto al periodo precedente, il Comune committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
 In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Comune committente provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

## **10 – SUBAFFIDAMENTI**

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Comune committente, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

## **11 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITA'**

### **11.1 – Obbligo iscrizione alle “White list”**

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale si acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

**Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.**

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

### **11.2 – Rispetto Protocollo di Legalità**

In attuazione del “**Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni**”, promosso dalla Prefettura di Mantova e sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riferimento ai sub-contratti relativi ai settori di cui all'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., dettagliatamente elencati al precedente paragrafo 10.1)

La Provincia di Mantova provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

- per le imprese inquadrate nel settore edile, provvedere all'iscrizione alla Cassa Operai Edili della provincia di Mantova del personale operaio a partire dal primo giorno di lavoro, a prescindere dalla durata del cantiere, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dall'art.105, c.9 del D.Lgs. n.50 /2016 e s.m.i..

### **11.3 – Rispetto Patto di Integrità**

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il "**Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova**" che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del suddetto Patto di Integrità:

- il Patto di Integrità trova applicazione in tutte le procedure espletate dalla Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, in nome e per conto proprio, nonché per delega di altri soggetti;
- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 5**), sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;
- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità verrà sottoscritto anche dal Comune committente e costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune committente di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite, sia dalla Provincia di Mantova che dal Comune committente, sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

## **12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **12.1 – Garanzia provvisoria**

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria", **intestata al Comune di Borgo Mantovano**, pari al **2%** del prezzo base indicato nella presente Lettera di Invito (**€ 14.000,00**).
- Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
  - a. in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere **del Comune di Borgo Mantovano**: Monte dei Paschi di Siena S.p.A.– Agenzia di Revere, Via Garibaldi n. 9 - IBAN IT 192010305786000010248165 **intestato a Comune di Borgo Mantovano**;
  - b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Borgo Mantovano.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in

qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**NB:**

**Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta del Comune committente nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.**

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.
- I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso l'Ufficio Appalti della Provincia di Mantova - o **allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.**
- In considerazione della particolare modalità di espletamento della presente procedura si precisa che l'eventuale erronea intestazione della garanzia provvisoria a favore della stazione appaltante Provincia di Mantova anziché del Comune di Borgo Mantovano committente dell'opera, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito alla ditta che ha presentato la suddetta cauzione di modificarne l'errata intestazione.

## **12.2 – Garanzia definitiva**

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alle lett. a) e b) del precedente *paragrafo 12.1*).
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- Il Comune committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Comune committente, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **12.3 - Riduzione dell'importo delle garanzie "provvisoria" e "definitiva"**

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

*"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.*

*Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*

*Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.*

*.....(omissis).....*

*Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067".*

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

### **12.4 - Garanzie e coperture assicurative.**

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne il Comune committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata di importo pari a € 1.000.000,00 così distinta:
 

Partita 1)	per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;
Partita 2)	per le opere preesistenti: importo corrispondente alla differenza tra la somma assicurata di euro 1.000.000,00 e l'importo del contratto;

- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **500.000,00**.
  - Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

**NB:**

**Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva devono essere conformi allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16.**

### **13 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE**

- L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di Euro 970.000,00, di cui € 621.220,28 a base di gara per lavori a misura, € 78.779,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 270.000,00 per somme a disposizione.
- L'importo complessivo di Euro 970.000,00 è finanziato come segue:
  - quanto ad € 921.530,06 con risorse della Regione Lombardia nell'ambito del "*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici maggio 2012*"
  - quanto ad € 48.469,94 con mezzi propri di bilancio del Comune di Revere.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.18 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui all'art. 1.18 del Capitolato, raggiungono un importo non inferiore ad euro 100.000,00 (*centomila/00*), fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.
- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 1.17 e 1.18 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).
- Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) sul valore del contratto d'appalto, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 1.18 del C.S.A.
- L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

### **14 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

- In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 7595261FA4**) e il codice unico del progetto in questione (**CUP**

**D72C14000130006).** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare al Comune committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- Il Comune committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, il Comune committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune committente provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte del Comune della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere il Comune committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

## 15 – SOPRALLUOGO

- Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.
- **L'effettuazione del sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, in quanto è ritenuta necessaria al fine di formulare sia un'offerta tecnica che un'offerta economica congrue ed adeguate.**
- Al fine dell'attestazione di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, gli operatori economici dovranno previamente inoltrare la richiesta per effettuare il sopralluogo, a mezzo posta elettronica (*all'indirizzo e-mail operepubbliche@comune.borgomantovano.mn.it*), con un anticipo di almeno 3 giorni, all'attenzione del Geom. Cristian Baroni o del Geom. Marcello Bianchini (tel. 0386/46170).
- Nella richiesta dovranno essere indicate le generalità del soggetto che effettuerà il sopralluogo nonché il ruolo dallo stesso ricoperto (*legale rappresentante, procuratore speciale, direttore tecnico, dipendente dell'operatore economico con delega*); inoltre dovrà essere specificato l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del soggetto che effettuerà il sopralluogo.
- I sopralluoghi verranno effettuati nel giorno e nell'ora che saranno comunicati nella convocazione.
- L'incaricato del Comune di Borgo Mantovano, verificata l'identità del soggetto che effettua il sopralluogo, provvederà a rilasciare allo stesso l'Attestazione di sopralluogo, indicante il nome della ditta, le generalità e il ruolo del soggetto che effettua il sopralluogo nonché il giorno del sopralluogo. Tale Attestazione dovrà essere allegata, a cura della impresa concorrente, alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.

### **NB)**

- Il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla persona (*legale rappresentante, procuratore speciale, direttore tecnico, dipendente munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante*) che al momento del sopralluogo dovrà consegnare all'incaricato del Comune di Borgo Mantovano un documento di riconoscimento e copia del certificato C.C.I.A.A., o altro documento da cui sia desumibile la carica o il ruolo ricoperti.

- Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un procuratore speciale dovrà essere consegnata copia conforme della procura.
- Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente dovrà essere consegnata copia della delega rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico nonché specifico atto che dimostri il rapporto di lavoro subordinato con l'operatore economico stesso.
- Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'impresa.
- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari o Geie non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
- Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio, eventualmente accompagnato dall'operatore economico consorziato che verrà indicato come esecutore dei lavori.

**16 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

L'affidamento avrà luogo mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, così come previsto dall'art. 95, c.2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi in base ai criteri di valutazione di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato:

Elementi	Punteggio massimo conseguibile
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Punteggio complessivo criteri di valutazione	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
T.1	<b>Proposte tecniche integrative e funzionali di efficientamento energetico - Sostituzione serramenti esterni</b>	35	T.1.A	sostituzione dei serramenti vetrati del piano terra ( <i>Tavola n. 1</i> )			2,6
			T.1.B	sostituzione dei serramenti vetrati del piano ammezzato ( <i>Tavola n. 2</i> )			3,1
			T.1.C	sostituzione dei serramenti vetrati del piano primo			23,7

				(Tavola n. 3)			
			<b>T.1.D</b>	sostituzione dei serramenti vetrati del piano secondo (Tavola n. 3)			<b>5.6</b>
<b>T.2</b>	<b>Proposte tecniche integrative e funzionali di efficientamento energetico – Miglioramento impianto di illuminazione</b>	<b>35</b>	<b>T.2.A</b>	Numero locali in cui si propone il nuovo impianto di illuminazione		<b>11</b>	
			<b>T.2.B</b>	Risparmio Energetico (Punteggio assegnabile esclusivamente qualora il concorrente per il precedente sub criterio T.2.A abbia offerto un nuovo impianto di illuminazione per almeno n. 18 locali rispetto ai previsti n. 36)		<b>10</b>	
			<b>T.2.C</b>	Durata Utile (Punteggio assegnabile esclusivamente qualora il concorrente per il precedente sub criterio T.2.A abbia offerto un nuovo impianto di illuminazione per almeno n. 18 locali rispetto ai previsti n. 36)		<b>6</b>	
			<b>T.2.D</b>	Installazione di sensori di presenza nei corridoi, WC e locali di servizio		<b>2</b>	
			<b>T.2.E</b>	Installazione di sensori di presenza e luminosità (apporto luce naturale) negli uffici e nei luoghi con presenza continuativa di persone/addetti		<b>6</b>	
<b>T.3</b>	<b>Proposte migliorative riguardanti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le modalità di accantieramento e di conduzione del cantiere</b>	<b>10</b>	<b>T.3.A</b>	Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	<b>5</b>		
			<b>T.3.B</b>	Proposte migliorative riguardanti le modalità di accantieramento all'area di intervento	<b>5</b>		
	<b>Totale</b>	<b>80</b>			<b>10</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

Nello specifico per l'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

<b>PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA = MASSIMO PUNTI 80</b>
---

La Commissione procederà ad attribuire, a ciascuna offerta tecnica presentata, i punteggi valutati secondo gli elementi e sub-elementi sottoindicati:

**T.1: Proposte tecniche integrative e funzionali di efficientamento energetico - sostituzione serramenti: max punti 35**

In relazione al presente parametro verranno valutate le proposte migliorative di sostituzione dei serramenti esterni che contribuiranno al raggiungimento del valore massimo di trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, previsto dalla DGR n. 3868 del 17.07.2015 della Regione Lombardia e dalla lettera C) del punto 8.2 dell'Allegato B al DDUO n. 2456 del 08.03.2017.

Nello specifico, poiché detto valore deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 15 del citato Allegato B pari a 1,4 W/m<sup>2</sup>K, verrà/anno valutata/e la/e proposta/e consistente/i nella sostituzione dei serramenti che i concorrenti offriranno in sede gara come meglio descritte nei sub-elementi di valutazione T.1.A, T.1.B, T.1.C, T.1.D di seguito riportati.

In particolare tali proposte, in tutte le ipotesi previste, comprendono la sostituzione dei serramenti esistenti con infissi in legno duro (rovere) con sezione di 69 mm, vetro camera 4/16/4, basso emissivo, con gas argon, avente trasmittanza termica minima richiesta di 1,4 W/m<sup>2</sup>K (vedi tabella 15 dell'Allegato B del sopracitato decreto). I serramenti dovranno, inoltre, essere installati su cerniere in acciaio inox Aisi 304 e brinite.

Pertanto, in ragione della superficie di ciascun piano dell'edificio, interessata dall'intervento, per ogni singola proposta di sostituzione serramenti verranno attribuiti i seguenti punteggi:

T.1.A: sostituzione di tutti i serramenti vetrati del piano terra, contraddistinto con le sigle W1-W2-W3 pari ad una superficie lorda di mq. 7,93 (*Tavola n. 1*):

*punti 2,6*

T.1.B: sostituzione di tutti i serramenti vetrati del piano ammezzato contraddistinto con le sigle W4-W5-W1 pari ad una superficie lorda di mq. 9,61 (*Tavola n. 2*):

*punti 3,1*

T.1.C: sostituzione di tutti i serramenti vetrati del piano primo, contraddistinto con le sigle dalla W6 alla W15, pari ad una superficie lorda di mq. 71,50; per le sole finestre, W12 e W14, la Soprintendenza dei beni archeologici, belle arti e paesaggio, ha imposto la sostituzione del solo vetro, con vetro camera, con le caratteristiche sopra precisate, mantenendo inalterato il telaio esistente con la relativa ferramenta (*Tavola n. 3*):

*punti 23,7*

T.1.D: sostituzione di tutti i serramenti vetrati del piano secondo, contraddistinto con le sigle W16-W17, pari ad una superficie lorda di mq. 16,83 (*Tavola n. 3*):

*punti 5,6*

**T.2: Proposte tecniche integrative e funzionali di efficientamento energetico miglioramento impianto di illuminazione: max punti 35**

In relazione al presente parametro verranno valutate le proposte migliorative dell'impianto di illuminazione, che il concorrente offrirà in sede di gara, per i locali del sub. 23 al piano terra, ammezzato e primo (esclusi quelli di cui al piano secondo - archivio storico).

I sistemi di illuminazione, che il concorrente potrà offrire in sede di gara, dovranno essere conformi ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al DM 11 ottobre 2017 e, in particolare, dovranno essere a basso consumo energetico e ad alta efficienza.

Per quanto riguarda le lampade, le stesse dovranno garantire una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90.

I prodotti offerti dovranno essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono l'apparecchio di illuminazione per lo smaltimento completo a fine vita; la temperatura di colore delle sorgenti dovrà essere pari a 4000°K e l'installazione dovrà rispettare i requisiti della norma UNI EN 12464-1.

L'offerta dovrà essere formulata utilizzando l'apposito **Allegato "Tabella A"** nel quale sono già riportati i locali, che potranno essere oggetto di intervento, i relativi codici nonché il tipo di installazione (a parete, a plafone a soffitto, a sospensione, a piantana...), le caratteristiche dei locali (riflessioni delle pareti) e il riferimento ai prospetti del paragrafo 5 della norma UNI EN 12464-1 (requisiti illuminotecnici da garantire) che dovranno essere tassativamente rispettati.

In particolare i concorrenti, che intendano offrire miglioramenti dell'impianto di illuminazione, dovranno compilare l'allegato "Tabella A" indicando, in corrispondenza di ciascun locale, riportato in tale allegato, se per lo stesso sia o meno prevista la sostituzione degli apparecchi illuminanti e, in caso affermativo, il numero degli stessi, la tipologia (marca, modello e articolo), la potenza nominale degli apparecchi che si intendono proporre, la densità di potenza, la durata utile in condizioni L80 (o superiore) B20 (o inferiore), l'eventuale adozione di sistemi di controllo della presenza nei corridoi e nei WC e l'eventuale adozione di sensori di presenza e luminosità (apporto luce naturale) negli uffici e nei luoghi con presenza continuativa di persone/addetti.

Saranno, in particolare, oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice i seguenti sub-elementi:

<b>Elementi Valutativi</b>	<b>Massimo punteggio assegnabile</b>
<b>Sub Criterio T.2.A</b> – Numero locali in cui si propone il nuovo impianto di illuminazione	<b>11</b> punti
<b>Sub Criterio T.2.B</b> – Risparmio Energetico <i>(Punteggio assegnabile esclusivamente qualora il concorrente per il precedente sub criterio T.2.A abbia offerto un nuovo impianto di illuminazione per almeno n. 18 locali rispetto ai previsti n. 36)</i>	<b>10</b> punti
<b>Sub Criterio T.2.C</b> - Durata sorgenti <i>(Punteggio assegnabile esclusivamente qualora il concorrente per il precedente sub criterio T.2.A abbia offerto un nuovo impianto di illuminazione per almeno n. 18 locali rispetto ai previsti n. 36)</i>	<b>6</b> punti
<b>Sub Criterio T.2.D</b> - Installazione di sensori di presenza nei corridoi, WC e locali di servizio	<b>2</b> punti
<b>Sub Criterio T.2.E</b> - Installazione di sensori di presenza e luminosità (apporto luce naturale) negli uffici e nei luoghi con presenza continuativa di persone/addetti	<b>6</b> punti

**Sub Criterio T.2.A – Numento locali in cui si propone il nuovo impianto di illuminazione**

L'elemento valutativo sarà il numero di locali in cui il concorrente intende proporre un nuovo impianto di illuminazione, completo, funzionante e conforme alle prescrizioni sopra riportate.

Nella "tabella A" dovrà essere indicato tramite Sì/No se, per il locale in oggetto, venga offerta o meno la sostituzione dell'impianto di illuminazione. Infine, in calce alla Tabella A, in corrispondenza della colonna "Sub Criterio T.2.A", dovrà essere riportato il numero totale di locali (Si) che saranno dotati di nuovo impianto.

**Criteri di valutazione:**

Per l'attribuzione del punteggio relativo al numero di locali in cui si propone il nuovo impianto di illuminazione, la Commissione utilizzerà la seguente formula proporzionale:

$$P = (Li / Ltot) \times C$$

Dove:

**P** = Punteggio assegnato al concorrente

**Li** = Numero degli ambienti del sub 23 che il concorrente intende dotare di nuovi apparecchi illuminanti.

**Ltot** = Numero totale degli ambienti del sub 23.

**C** = Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione pari a **11 punti**

**Sub Criterio T.2.B - Risparmio energetico**

L'elemento valutativo sarà la densità di potenza normalizzata espressa in W/m<sup>2</sup>/100lux. Quest'ultimo valore corrisponde alla potenza totale consumata dall'illuminazione, inclusi alimentatori, lampade e unità di alimentazione, divisa per la superficie totale dell'ambiente, e per le centinaia dell'illuminamento indicate dalla norma UNI EN 12464-1 nello spazio.

I concorrenti, ai fini del calcolo del suddetto valore da riportare nella Tabella A, dovranno utilizzare, con riferimento ad ogni locale in cui si propone il nuovo impianto di illuminazione, la seguente formula:

$$D_p = (P_{ass} / A) / n_{100}$$

Dove:

**D<sub>p</sub>** è la densità di potenza di illuminazione normalizzata espressa in W/m<sup>2</sup>/100lux;

**P<sub>ass</sub>** è la potenza assorbita dall'intero impianto di illuminazione (cioè la potenza totale consumata dall'illuminazione, inclusi alimentatori, lampade, unità di alimentazione, sistemi di comando come sensori di presenza e/o luminosità e relativi accessori, ecc...);

**A** è l'area totale del locale considerato;

**n<sub>100</sub>** indica il numero di centinaia di lux imposti, come illuminamento medio mantenuto, dalla

norma UNI EN 12464-1 per il l'ambiente in esame (1 se richiesti 100lux, 2 se richiesti 200lux, 3 se richiesti 300lux, 5 se richiesti 500lux, ecc.)

Ai fini dell'assegnazione del punteggio al presente parametro, verrà considerato il valore di densità, come sopra calcolato, di potenza maggiore (condizione peggiore) tra tutti quelli offerti dal singolo concorrente per i diversi locali elencati nella "tabella A". Tale valore dovrà essere indicato dal concorrente, in calce alla tabella A, in corrispondenza della colonna del Sub Criterio T.2.B.

**NB: Si precisa che il valore offerto per il presente sub criterio T.2.B "Risparmio energetico" sarà oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio esclusivamente qualora il concorrente abbia offerto per il precedente sub criterio T.2.A "Locali in cui si propone il nuovo impianto di illuminazione" un nuovo impianto di illuminazione per almeno il 50% dei locali ossia per almeno n. 18 locali rispetto ai previsti n. 36.**

Criteri di valutazione:

Per l'attribuzione del punteggio relativo al risparmio energetico, la Commissione utilizzerà la seguente formula proporzionale:

$$P = (D_p \text{ min} / D_p \text{ i}) \times C$$

Dove:

**P** = Punteggio assegnato al concorrente;

**D<sub>p</sub> min** = Valore di densità di potenza di illuminazione "D<sub>p</sub> i" (valore riportato in calce alla Tabella A in corrispondenza della colonna "Sub Criterio T.2.B" nella "tabella A") più basso tra quelli di tutti i concorrenti;

**D<sub>p</sub> i** = valore di densità di potenza massimo (condizione peggiore) presentato dal concorrente oggetto di valutazione ed indicato in calce alla Tabella A in corrispondenza della colonna "Sub Criterio T.2.B". Esso è il valore più alto desumibile tra tutti i locali in cui il concorrente propone l'intervento di sostituzione dell'impianto di illuminazione;

**C** = Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione pari a **10 punti**

**Sub Criterio T.2.C - Durata Utile**

L'elemento valutativo sarà la durata utile cioè il numero di ore specificate dal costruttore in condizioni L80 B20. Non sono ammessi valori "L" (percentuale decadimento flusso luminoso iniziale) inferiori a 80 e valori "B" (aspettativa di vita) superiori a 20.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà considerato l'apparecchio con durata utile inferiore tra tutti quelli proposti, nei vari locali, dal concorrente. Tale valore dovrà essere indicato, in calce alla tabella A, in corrispondenza della colonna del Sub Criterio T.2.C.

**NB: Si precisa che il valore offerto per il presente sub criterio T.2.C “Durata utile” sarà oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio esclusivamente qualora il concorrente abbia offerto per il precedente sub criterio T.2.A “Locali in cui si propone il nuovo impianto di illuminazione” un nuovo impianto di illuminazione per almeno il 50% dei locali ossia per almeno n. 18 locali rispetto ai previsti n. 36.**

Criteri di valutazione:

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla durata utile, la Commissione utilizzerà la seguente formula proporzionale:

$$P = (Ti / Tmax) \times C$$

Dove:

**P** = Punteggio assegnato al concorrente;

**Ti** = Durata utile minima (condizione peggiore) presentata dal concorrente oggetto di valutazione ed indicato in calce alla Tabella A in corrispondenza della colonna “Sub Criterio T.2.C”. Esso è il valore più basso desumibile tra tutti i locali per i quali il concorrente propone l’intervento di sostituzione dell’impianto di illuminazione.

**Tmax** = Durata utile “Ti” (valore riportato in calce alla Tabella A in corrispondenza della colonna “Sub Criterio T.2.C”) massima (migliore) offerta tra tutti i concorrenti;

**C** = Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione pari a **6 punti**

**Sub Criterio T.2.D - Installazione di sensori di presenza nei corridoi, WC e locali di servizio**

L’elemento valutativo sarà l’adozione di sistemi per il controllo della presenza (sensori) per permettere l’attivazione dell’illuminazione solo in presenza di persone (riduzione degli sprechi di energia).

Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà considerato il numero di ambienti tra corridoi, WC e locali di servizio che il concorrente doterà di sensori.

Nella “tabella A” dovrà essere indicato tramite Sì/No se il locale è oggetto di installazione dei suddetti sensori. Infine, in calce alla Tabella A in corrispondenza della colonna “Sub Criterio T.2.D”, dovrà essere riportato il numero totale di locali (Si) che saranno dotati di tale sistema di controllo illuminazione.

Criteri di valutazione:

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla installazione di sensori di presenza nei corridoi, WC e locali di servizio, la Commissione utilizzerà la seguente formula proporzionale:

$$P = (Si / Stot) \times C$$

*Dove:*

**P** = *Punteggio assegnato al concorrente;*

**Si** = *Numero degli ambienti “corridoi, WC e locali di servizio” che il concorrente intende dotare di sensori di presenza;*

**Stot** = *Numero totale degli ambienti “corridoi, WC e locali di servizio”;*

**C** = *Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione pari a **2 punti***

**Sub Criterio T.2.E - Installazione di sensori di presenza e luminosità (apporto luce naturale) negli uffici e nei luoghi con presenza continuativa di persone/addetti**

L'elemento valutativo sarà l'adozione di sistemi per il controllo della presenza e della luminosità in grado di attivare l'illuminazione negli uffici e nei luoghi continuamente utilizzati, esclusivamente in presenza di persone regolando automaticamente il livello di flusso luminoso emesso in funzione dell'apporto naturale. L'impianto dovrà essere in grado di valutare costantemente l'illuminamento fornito dalle finestre ed erogare solamente l'energia elettrica necessaria agli apparecchi illuminanti (questi ultimi con alimentatori di tipo dimmerabile per la regolazione del flusso luminoso) per raggiungere i livelli di illuminamento previsti dalle normative vigenti. Infine, l'accensione e la regolazione degli apparecchi dovrà avvenire anche manualmente mediante un pulsante ubicato in ognuno dei suddetti locali.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà considerato il numero di ambienti uffici e luoghi con presenza continuativa di persone/addetti rispetto ai quali il concorrente offrirà sistemi di controllo presenza e luminosità/apporto luce naturale.

Nella “tabella A” dovrà essere indicato tramite Sì/No se il locale sarà oggetto di installazione dei suddetti sensori. Infine, nella Tabella A in corrispondenza della colonna “Sub Criterio T.2.E”, dovrà essere riportato il numero totale di locali (Si) che saranno dotati di tale sistema di controllo illuminazione.

**Criteri di valutazione:**

*Per l'attribuzione del punteggio relativo alla installazione di sensori di presenza e luminosità (apporto luce naturale) negli uffici e nei luoghi con presenza continuativa di persone/addetti, la Commissione utilizzerà la seguente formula proporzionale:*

$$P = (U_i / U_{tot}) \times C$$

*Dove:*

**P** = *Punteggio assegnato al concorrente;*

**Ui** = *Numero degli ambienti “uffici e luoghi con presenza continuativa di persone/addetti” che il*

concorrente intende dotare di sensori di presenza e luminosità/apporto luce naturale;

**Utot** = Numero totale degli ambienti "uffici e luoghi con presenza continuativa di persone/addetti";

**C** = Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione pari a **6 punti**.

A corredo della "Tabella A", in relazione alle proposte di miglioramento offerte, il concorrente dovrà presentare:

- **RELAZIONE RECANTE IL CALCOLO ILLUMINOTECNICO** a firma di tecnico abilitato;
- **SCHEDE TECNICHE** degli apparecchi proposti con evidenza di potenza nominale, potenza effettivamente assorbita e durata utile;
- **DISEGNO PLANIMETRICO** con ubicazione apparecchi illuminanti e relativa legenda;
- **DICHIARAZIONE** recante l'indicazione e le generalità del professionista incaricato di redigere e sottoscrivere la "RELAZIONE TECNICA CALCOLO ILLUMINOTECNICO", con l'indicazione degli estremi della abilitazione conseguita

Ai fini della predisposizione della RELAZIONE TECNICA CALCOLO ILLUMINOTECNICO il concorrente, oltre alle informazioni contenute nella Tabella A" riguardanti le caratteristiche dei locali (riflessioni delle pareti), la tipologia di installazione (a parete, a plafone a soffitto, a sospensione, a piantana ...) il riferimento ai prospetti del paragrafo 5 della norma UNI EN 12464-1, che dovranno essere tassativamente rispettati, dovrà altresì tener conto dei seguenti criteri:

- Altezza piano di lavoro:
  - \* 0,00 metri nei corridoi, nei vani scala e nei disimpegni
  - \* 0,85 metri nei restanti locali;
- Coefficiente di manutenzione: 0,85;

Il piano di lavoro, cioè la zona dove devono essere garantiti i parametri della norma UNI EN 12464-1, si intende esteso a tutto il locale.

È ammissibile l'esclusione, nei soli uffici, della fascia di rispetto dalle pareti (zona marginale) di 0,5 metri.

Le dimensioni dei locali dovranno essere desunte dagli elaborati di progetto.

### **T.3: Proposte migliorative riguardanti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le modalità di accantieramento e di conduzione del cantiere** che minimizzino gli impatti e i disagi arrecati dai lavori con il contesto circostante

**max punti 10**

Per l'attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sui seguenti elementi di valutazione:

**T.3.A: Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), la quale diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto** max punti 5

In sede di offerta per la gara d'appalto, l'operatore economico concorrente dovrà presentare una Proposta di miglioramento del PSC che, sulla base dell'analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo dell'opera e fermi i contenuti minimi dello stesso, precisi in modo chiaro le modalità mediante le quali verranno apportati dei «miglioramenti della conduzione dei lavori in riferimento alle procedure in Sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi.

**T.3.B: Proposte migliorative riguardanti le modalità di accantieramento all'area di intervento**  
max punti 5

L'operatore economico concorrente dovrà presentare proposte migliorative sulle modalità di accantieramento e di conduzione del cantiere che minimizzino gli impatti e i disagi arrecati dai lavori (rumore, emissioni, polveri ecc) ai fruitori degli immobili confinanti e in generale sul contesto urbano circostante; saranno altresì valutate proposte migliorative riguardanti l'organizzazione e la qualità della struttura operativa dell'impresa, lo svolgimento delle prestazioni e l'organizzazione del cantiere nonché le procedure di stoccaggio e trasporto materiali.

**NB)**

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

All'**elemento qualitativo** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della Tabella di cui al paragrafo 16), (***criterio T.3 "Proposte migliorative riguardanti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le modalità di accantieramento e di conduzione del cantiere"*** – ***sub criterio T.3.A Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), la quale diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto*** – ***sub criterio T.3.B "Proposte migliorative riguardanti le modalità di accantieramento all'area di intervento"***) è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella "Scala di Giudizi" in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.

**Tabella Scala di Giudizi**

<b>Giudizio</b>	<b>Valori</b>	<b>Criterio di giudizio</b>
<b><i>mancata presentazione</i></b>	<b><i>0</i></b>	<i>La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l'esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione T.3</i>
<b><i>insufficiente</i></b>	<b><i>da 0,1 a 0,25</i></b>	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino proposte non adeguate in relazione all'intervento oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o che non rispettino le condizioni stabilite nel CSA)</i>
<b><i>sufficiente</i></b>	<b><i>da 0,26 a 0,50</i></b>	<i>Nel caso in cui vengano formulate proposte e soluzioni appena sufficienti in relazione all'intervento oggetto di affidamento.</i>
<b><i>buono</i></b>	<b><i>da 0,51 a 0,75</i></b>	<i>Nel caso in cui vengano formulate proposte e soluzioni che presentano</i>

		<i>caratteristiche e aspetti tali da migliorare l'esecuzione dell'intervento in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nei documenti di gara</i>
<b>eccellente</b>	<b>da 0,76 a 1</b>	<i>Nel caso in cui vengano formulate proposte e soluzioni nelle quali vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare l'esecuzione dell'intervento</i>

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri di valutazione di natura "qualitativa" (**sub-criteri T.3.A e T.3.B**) un coefficiente compreso **tra 0 e 1**, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi;
- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

All' **elemento quantitativo** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della Tabella di cui al paragrafo 16) (**criterio T.2 "Proposte tecniche integrative e funzionali di efficientamento energetico miglioramento impianto di illuminazione"** ; sub-criterio T.2.A "Numero locali in cui si propone il nuovo impianto di illuminazione"; sub-criterio T.2.B "Risparmio energetico" – sub criterio T.2.C "Durata utile" – sub criterio T.2.D "Installazione di sensori di presenza nei corridoi, WC e locali di servizio" – sub criterio T.2.E "Installazione di sensori di presenza e luminosità (apporto luce naturale) negli uffici e nei luoghi con presenza continuativa di persone/addetti") è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno, sulla base delle formule come sopra riportate per ciascun sub criterio.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il punteggio previsto e determinerà il punteggio assegnato per l'offerta a ciascun concorrente.

Quanto all'elemento **T.1 "Proposte tecniche integrative e funzionali di efficientamento energetico -sostituzione serramenti"** (**sub criteri T.1.A, T.1.B, T.1.C, T.1.D**) cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella di cui al paragrafo 16), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Alla presente procedura non si applica la c.d. "riparametrazione" in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell'offerta tecnica corrisponda all'effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

**A - PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA = MASSIMO PUNTI 20**

Per l'attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sul seguente elemento di valutazione:

**B.1) RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (massimo punti = 20)**

Nello specifico è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

- C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- R<sub>a</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;
- R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale unico offerto.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale unico offerto espresso in cifre e il ribasso percentuale unico offerto espresso in lettere sarà considerato valido il ribasso percentuale indicato in lettere.

**METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti all'elemento **qualitativo T.3**, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;
- C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
- C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;
- .....
- C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
- P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;
- P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;
- .....
- P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio dell'elemento quantitativo **T.2**, risultante dall'applicazione di ciascun formula prevista per ogni sub criterio (T.2.A, T.2.B, T.2.C, T.2.D, T.2.E) e il punteggio tabellare relativo all'elemento di valutazione **T.1** (T.1.A, T.1.B, T.1.C, T.1.D), già espresso in valore assoluto, ottenuto dall'offerta del singolo concorrente.

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta.

## 17 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA – MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Alla presente Lettera di Invito sono allegati i seguenti documenti di gara:
  - All. 1 – D.G.U.E. "Documento di gara unico europeo" da importare nel servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea per la sua successiva compilazione e sottoscrizione in forma elettronica*
  - All. 2 – "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."*
  - All. 3 – "Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara"*
  - All. 4 – "Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento"*
  - All. 5 – Patto di Integrità*
  - All.6 - **Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per i lavori riferiti alle categorie OS3, OS2-A, OS30**" da rendere a corredo del D.G.U.E.*
  - All. 7 – "Dichiarazione impresa ausiliaria"*
  - All. 8 – "Modulo Offerta Tecnica" e "Tabella A"*
  - All. 9 – "Modulo offerta economica"*
- Nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Procedure negoziate" del sito internet della Provincia di Mantova, all'indirizzo [www.provincia.mantova.it](http://www.provincia.mantova.it), unitamente alla Lettera di Invito, sono pubblicati gli elaborati progettuali in formato zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.
 

**Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.**
- Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente sia, per quanto attiene alla Lettera Invito ed alla compilazione degli allegati, all'Ufficio Contratti e Appalti - Dott.ssa Sabina Tosi (Tel. 0376/204372 – 204271 – 204382 – e-mail: [appalti@provincia.mantova.it](mailto:appalti@provincia.mantova.it)) sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali dell'intervento, contattando il RUP Geom. Cristian Baroni (tel. 0386/46170 – fax 0386/467274 e-mail: [operepubbliche@comune.borgomantovano.mn.it](mailto:operepubbliche@comune.borgomantovano.mn.it)).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis del codice del processo amministrativo, la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet della Provincia di Mantova nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Procedure negoziate", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, via PEC, di detto provvedimento.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
  - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di Invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
  - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
  - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
  - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

- Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata, o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare *nell'ALLEGATO 1 "Documento di gara unico europeo"* l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate, nonché il n° di fax.
- In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie, aggregazioni di imprese di rete, anche, se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di presa visione degli elaborati progettuali.**

<b>18 – TERMINE – INDIRIZZO DI RICEZIONE – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>
---

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

<b>ore 12.00 del giorno 24 SETTEMBRE 2018</b>
---

la propria offerta, redatta in lingua italiana. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico **plico chiuso** che dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Il plico dovrà essere recapitato (*a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani*) al seguente indirizzo:

**PROVINCIA DI MANTOVA – Ufficio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 – 46100 MANTOVA.**

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di Mantova di Via Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (***dal Lunedì al Venerdì 8.30 -12.30***).

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, **facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.** Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

- nominativo
- indirizzo,
- codice fiscale,
- numero di telefono e fax
- e-mail
- indirizzo Pec

dell'operatore economico mittente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) tali dati dovranno rendersi con riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie o contratto di rete.

Inoltre **dovrà obbligatoriamente apporsi** all'esterno del plico la seguente dicitura:

**“NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DUCALE DI REVERE (MN) – SECONDO STRALCIO - (importo € 700.000,00)”**

**NB)** Si evidenzia che l'indicazione sul plico della dicitura sopra riportata è necessaria per il corretto inoltro dello stesso al Seggio di gara, evitando una apertura anticipata del plico da parte dell'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante che comporterebbe la non ammissione alla gara dell'operatore economico.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, **tre** diverse buste chiuse non trasparenti (*tali da non rendere conoscibile il loro contenuto*), sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Le **tre** buste, identificate dalle lettere “**A**”, “**B**”, “**C**” dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:

**Busta “A”:** “Appalto degli interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere (MN)” – **Documentazione Amministrativa**

**Busta “B”:** “Appalto degli interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere (MN)” – **Offerta Tecnica**

**Busta “C”:** “Appalto degli interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere (MN)” – **Offerta Economica**

Su ogni busta dovrà apporsi la ragione sociale dell'operatore economico concorrente.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) sia il plico che le singole buste “A”, “B”, “C”, poste all'interno del plico dovranno riportare all'esterno l'intestazione di tutte le Imprese del raggruppamento o consorzio o Geie o contratto di rete, comprese le eventuali imprese cooptate.

### **Avvertenze Generali:**

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di Invito o sul quale non sia apposto il nome del concorrente e/o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.
- Parimenti si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nella presente Lettera di Invito, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
- Le autocertificazioni, le certificazioni, l'offerta devono essere in lingua italiana.
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- Parimenti verrà escluso il concorrente le cui Buste B) e C), contenenti rispettivamente l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, risultino aperte o comunque, anche se regolarmente chiuse e sigillate, tali da rendere conoscibile il proprio contenuto.
- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

## **- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**1. Allegato n. 1 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE)** da compilarsi, ai sensi di quanto

previsto dall'art.85, comma 1 del Codice ed in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella documentazione amministrativa sotto forma di **CD-rom non riscrivibile**.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto web messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

- precisare di essere un "operatore economico";
- selezionare l'operazione "importare un DGUE";
- importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file denominato **DGUE.xml** (Allegato 1) pubblicato dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara
- compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo su CD-rom non riscrivibile.

**Pertanto nella busta A contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, salvato su su CD-rom non riscrivibile.**

**Il "Documento di gara unico europeo" da rendere tramite la compilazione dell'ALLEGATO 1 contiene le seguenti dichiarazioni:**

1. dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3, anche se cessati nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, importando nel servizio web della Commissione Europea il file denominato DGUE.xml messo a disposizione dalla Stazione appaltante (Allegato 1).

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

**Sezione A:**

- oltre all'indirizzo E-mail l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato

- l'operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione alla presente gara (categorie e classifiche, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza); le informazioni relative all'iscrizione dell'operatore economico relative a CCIAA e Albo società cooperative vanno indicate nella successiva Parte III<sup>A</sup> del DGUE
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

#### **In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie**

- a. Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare)

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- (*Allegato 2*) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento
- PASSOE dell'impresa partecipante in raggruppamento.

#### **In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili**

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- (*Allegato 2*) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata
- PASSOE dell'impresa consorziata.

#### **Sezione B**

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

#### **Sezione C**

- Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO in relazione alla sola categoria OS3 class. I**
  - Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione:

#### **Sezione D**

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO, indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare la Parte III<sup>A</sup> (Sez. A-B-C-D) deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili

**Sezione A**

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (*data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni*). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

**Sezione B**

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (*Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc...*) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

**Sezione C**

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice.
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

**Sezione D**

Nella Sezione. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese in tale sezione anche:

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m);
- l'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

### **Sezione A**

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato

### **Sezione D**

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie nonché dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **2. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.** da rendersi tramite la compilazione del Modulo ***Allegato 2*** (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma e ad essa va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

### **3. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA** in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'***Allegato 3***.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituito o costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'operatore economico indicato come mandatario.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e di consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o

da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio.

**4. (Solo in caso di partecipazione in riunione di imprese ai sensi dell'art. dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO**, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**ALLEGATO 4**, o conformemente ad esso.

In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione.

**5. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI** relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 14.000,00#), costituita con le modalità indicate al precedente *paragrafo 12.1*).

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza fidejussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio specificato al precedente *paragrafo 12.3*) (cui si rinvia anche per le ipotesi di partecipazione alla gara in associazioni di tipo orizzontale e verticale). In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

**6. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO**

Insieme alla Autocertificazione, da parte della Ditta concorrente o da parte della mandataria/capogruppo in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie o rete di imprese*) dovrà essere prodotta la **Attestazione**, rilasciata dall'incaricato del Comune di Borgo Mantovano, comprovante l'avvenuta presa visione del luogo dove debbono eseguirsi i lavori.

*NB: Si precisa che la mancata presentazione di tale Attestazione non rappresenterà di per sé motivo di esclusione dalla gara qualora la stazione appaltante possa inequivocabilmente verificare, dagli atti già in proprio possesso, l'effettiva avvenuta effettuazione del prescritto sopralluogo.*

**7. COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con la natura dei lavori da assumere. La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

**o in alternativa**

**(Solo da parte di operatore economico non in possesso della/e qualificazione/i SOA nella/e categoria/e OS3, OS2-A)**

**DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO PER I LAVORI RIFERITI ALLA CATEGORIA OS3, OS2-A, OS30**” da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del Modulo l'Allegato n. 6, o conformemente ad esso) da parte sia dell'operatore economico che partecipa in forma singola, sia da parte della mandataria o della mandante nei raggruppamenti.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

**NB:**

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.*

**8. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 70,00 (SETTANTA/00) DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' n. 1300 del 20 dicembre 2017.** Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al paragrafo 7) della presente Lettera di Invito.

**9. PATTO DI INTEGRITA' DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO**

Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 5**) sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, *lett. b)* e *lett. c)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)* e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, *lett. e)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 45, c.2, *lett. f)* e *g)*, nonché alla impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)*, *e)*, *f)*, *g)* la sottoscrizione del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.

**10. PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

**11. (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)**

**ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA** conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

**12. (Solo in caso di avvalimento)**

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 8) della presente Lettera di Invito.

**13. (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)**

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 4.4*) della presente Lettera di Invito.

**- BUSTA B -  
OFFERTA TECNICA**

**Nella Busta B deve essere contenuta l'Offerta Tecnica**, costituita dagli elementi qualitativi dell'offerta e articolata secondo le modalità di seguito riportate, ai fini di permettere la valutazione della stessa e l'assegnazione dei punteggi (max punti 80).

In particolare dovrà essere predisposta la seguente documentazione:

1. Con riferimento all'elemento di valutazione **“PROPOSTE TECNICHE INTEGRATIVE E FUNZIONALI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI”** (*codice di riferimento T.1*) dovrà essere presentata:
  - **DICHIARAZIONE** redatta in conformità all' *Allegato 8) “Modulo Offerta Tecnica (rif. parametro T.1)”* contenente l'indicazione degli interventi di sostituzione dei serramenti offerti, secondo le modalità esplicitate dalla presente Lettera di Invito (*codice di riferimento T.1.A, T.1.B, T.1.C, T.1.D*).
2. Con riferimento all'elemento di valutazione **“PROPOSTE TECNICHE INTEGRATIVE E FUNZIONALI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE”** (*codice di riferimento T.2*) dovranno essere presentati i seguenti elaborati:
  - **TABELLA A** contenente l'indicazione delle proposte migliorative offerte inerenti l'impianto di illuminazione interna, secondo le modalità esplicitate dalla presente Lettera di Invito (*codice di riferimento T.2.A, T.2.B, T.2.C, T.2.D, T.2.E*);

**La Tabella A deve essere corredata da:**

- **RELAZIONE TECNICA CALCOLO ILLUMINOTECNICO** a firma di tecnico abilitato
  - **SCHEDE TECNICHE DEGLI APPARECCHI PROPOSTI** con evidenza di potenza nominale, potenza effettivamente assorbita e durata utile;
  - **DISEGNO PLANIMETRICO** con ubicazione apparecchi illuminanti e relativa legenda
  - **DICHIARAZIONE** recante l'indicazione e le generalità del professionista incaricato di redigere e sottoscrivere la “RELAZIONE TECNICA CALCOLO ILLUMINOTECNICO”, con l'indicazione degli estremi della abilitazione conseguita.
3. Con riferimento all'elemento di valutazione **“PROPOSTE MIGLIORATIVE RIGUARDANTI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E LE MODALITÀ DI ACCANTIERAMENTO E DI CONDUZIONE DEL CANTIERE”** (*codice di riferimento T.3*) dovranno essere presentati i seguenti elaborati:
    - **RELAZIONE CHE ILLUSTRI LA PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DELLE MODALITÀ DI ACCANTIERAMENTO E DI CONDUZIONE DEL CANTIERE** (*codice di riferimento T.3.A e T.3.B*)

La Relazione deve trattare gli aspetti indicati al precedente *paragrafo 16*); deve essere articolata in **max 5 fogli**, formato UNI A4, scritti solo su un'unica facciata, con carattere *Arial 12*.

**Sottoscrizione offerta Tecnica**

Tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica (Cod. Rif. **T.1, T.2, T.3**) devono essere firmati dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio ordinario di concorrenti o Geie ex art. 45, c.2, lett. d), e), g) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica (Cod. Rif. **T.1, T.2, T.3**), dovranno essere sottoscritti: a pena di esclusione:

- dal **Legale Rappresentante** dell'Impresa mandataria/capogruppo in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie già costituito al momento della presentazione dell'offerta;
- dal **Legale Rappresentante** di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta.

Quanto sopra indicato vale anche per le eventuali **imprese cooptate**.

Verrà ritenuta sufficiente la sottoscrizione in calce all'ultima pagina di ogni elaborato.

### **NB)**

- Tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica devono riportare il proprio **codice di riferimento** e, nel caso delle Relazioni, il titolo assegnato all'elaborato (es. *Codice T.3 – Proposte migliorative riguardanti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le modalità di accantieramento e di conduzione del cantiere*).
- La Relazione relativa alle "Proposte migliorative riguardanti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le modalità di accantieramento e di conduzione del cantiere" deve essere redatta per il massimo di pagine indicato, formato **UNI A4**, carattere **Arial 12**, interlinea singola (*caratteristiche ritenute congruenti con una esposizione esaustiva e sintetica*). Il numero di pagine indicato è da intendersi riferito ad una pagina stampata su un'unica facciata.
- Eventuale documentazione aggiuntiva oltre le pagine o gli elaborati grafici consentiti non sarà presa in considerazione: la Commissione a tal proposito provvederà ad annullare tutte le pagine o gli elaborati eccedenti quelli richieste.

### **Si precisa che:**

- ⇒ Nel caso in cui uno o più documenti o elaborati facenti parte dell'offerta tecnica non vengano firmati correttamente, ciò non produrrà l'esclusione dalla gara, ma solo la non attribuzione del relativo punteggio.
- ⇒ La mancata presentazione in sede di gara di uno o più dei documenti e degli elaborati costituenti l'offerta tecnica non costituisce motivo di esclusione ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- ⇒ La mancanza o l'incompletezza della Dichiarazione recante l'indicazione, le generalità e gli estremi della abilitazione conseguita dal professionista incaricato di redigere e sottoscrivere la "RELAZIONE TECNICA CALCOLO ILLUMINOTECNICO", potrà essere oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione giudicatrice.
- ⇒ La mancata previsione, nella Relazione Tecnica recante il calcolo illuminotecnico, di elementi quali dati, misure ecc... riferiti ad uno o più locali per i quali è stata presentata una proposta migliorativa, comporterà la non attribuzione del punteggio al relativo dato riportato nella Tabella A.
- ⇒ Analogamente la mancata indicazione, nella Relazione Tecnica recante il calcolo illuminotecnico, del calcolo illuminotecnico relativo ad uno o più locali per i quali in sede di offerta il concorrente abbia presentato una proposta migliorativa, comporterà la non attribuzione del punteggio al relativo dato riportato nella Tabella A.
- ⇒ In caso di discordanza tra i dati riportati nelle colonne Suc. Crit. T.2.A, Suc. Crit. T.2.B, Suc. Crit. T.2.C, Suc. Crit. T.2.D, Suc. Crit. T.2.E della Tabella A e i corrispondenti dati riportati in calce alla Tabella stessa, la Commissione giudicatrice provvederà a correggere tali ultimi dati nel rispetto di quanto riportato per il medesimo sub-criterio nella corrispondente colonna.
- ⇒ In caso di mancata indicazione in calce alla Tabella A di uno o più valori relativi ai sub criteri (*sub criteri T.2.A, Suc. Crit. T.2.B, Suc. Crit. T.2.C, Suc. Crit. T.2.D, Suc. Crit. T.2.E*) dell'elemento quantitativo T.2, la Commissione giudicatrice provvederà a riportare il/i dato/i mancante/i sulla base dei valori offerti nella/e rispettiva/e colonna/e secondo le modalità prevista dalla presente Lettera di Invito.
- ⇒ Tali valori, eventualmente corretti, costituiranno l'offerta che risulterà vincolante per i concorrenti.

**A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun**

riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento alla “Busta C - offerta economica”.

## - BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

**Nella Busta C) dovrà essere contenuta l'OFFERTA ECONOMICA** da rendersi in bollo da Euro 16,00 (\*) secondo il modello allegato quale parte integrante della presente Lettera di Invito (vedi **Allegato 9**), riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.), indicante – in cifre ed in lettere – **il ribasso percentuale unico** sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza che il concorrente stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo *Allegato 9*)

- i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti all'affidamento in oggetto;
- i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.*)

**NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.**

Il Modello **Allegato 9) “Offerta Economica”** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta, congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.**

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

### 19 – DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

- **Seggio di gara:** presieduto dal competente Dirigente della Stazione Appaltante con l'assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante;
- **Commissione giudicatrice**, composta da esperti nello specifico settore oggetto del presente affidamento, nominata ai sensi del combinato disposto dell'art.77 e dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo regole di competenza e trasparenza.

La prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno

## **25 SETTEMBRE 2018, alle ore 9.00**

presso la sede della Stazione Appaltante Provincia di Mantova – Sala Gare  
in Mantova, Via P. Amedeo n.30

### **19.1 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Procederà quindi

- alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e regolarità formale;
- a dichiarare l'inammissibilità dei plichi pervenuti oltre l'ora o il giorno fissati dalla presente Lettera di Invito, dandone conto nel Verbale di gara;
- all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità delle Buste "A", "B" e "C";
- all'apertura delle **Buste "A – Documentazione Amministrativa"** di tutte le offerte e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione ivi contenuta, alla luce delle prescrizioni previste dalla presente Lettera di Invito;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti; sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Il Presidente del Seggio provvederà a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "*Prospetto delle presenze*" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente e che verrà allegato al Verbale.

### **19.2 - EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, c. 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "*Documento di gara unico europeo*" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dalla presente Lettera di Invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia le offerte tecniche che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax.

È facoltà del Presidente del Seggio non procedere alla sospensione della gara qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, si provvederà anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

### **19.3 - ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE**

Nella medesima seduta di gara nel corso della quale è stata aperta ed esaminata la documentazione amministrativa o, in caso di soccorso istruttorio, nella seduta di gara in cui verrà comunicato l'esito dello stesso, il Seggio di gara provvederà alla ammissione o alla esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Dichiarerà quindi chiusa la seduta pubblica di gara provvedendo a porre sotto custodia le offerte tecniche e le offerte economiche, che verranno conservate in luogo sicuro fino alla successiva seduta pubblica di gara.

Con avviso che verrà pubblicato, con congruo preavviso, sul sito della Stazione Appaltante verrà convocata la successiva seduta pubblica nel corso della quale la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del combinato disposto dell'art.77 e dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., provvederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (Busta B - offerta tecnica) risultati conformi a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito, constatando e facendo constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento verrà siglato sul frontespizio dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Il Presidente quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara. In sedute riservate successive la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche pervenute e assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati al precedente *paragrafo 16)* della presente Lettera di Invito.

Anche delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata verrà redatto, a cura del Segretario Verbalizzante della Commissione, apposito verbale.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo anticipo alle imprese partecipanti a mezzo PEC o, in subordine via fax, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: [www.provincia.mantova.it](http://www.provincia.mantova.it).

Nella nuova seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice comunicherà i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati.

### **19.4 - ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Nella medesima seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà anche all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta C), verificandone il contenuto e dando lettura dei ribassi percentuali unici offerti sull'importo a base d'asta indicato nel Modello *Allegato 9) "Offerta Economica"* nonché assegnando i relativi punteggi, mediante l'applicazione della formula matematica descritta al precedente *paragrafo 16) "Procedura di gara e criterio di aggiudicazione"* - *"Offerta economica"*.

La Commissione Giudicatrice provvederà anche a verificare che le offerte economiche rechino, oltre al ribasso percentuale offerto, anche l'indicazione del "Costo della Manodopera" e del "Costo degli Oneri Aziendali di Sicurezza" disponendo l'esclusione dei concorrenti che non vi hanno provveduto.

Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione Giudicatrice procederà - sulla scorta delle valutazioni

espletate e dei punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica – alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all'offerta economica i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica. Il Presidente della Commissione darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

## 20 – VERIFICA OFFERTE ANOMALE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., saranno assoggettate a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera di Invito.

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, la Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione Giudicatrice.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., su richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente dispone per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il RUP richiederà agli offerenti per iscritto (via PEC) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni assegnando agli stessi **un termine perentorio non inferiore a 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta.**

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l'offerta si intende un'illustrazione dei dati documentabili che provano i prezzi offerti dei singoli componenti dell'analisi.

A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi potranno essere accertati i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara. La documentazione a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita da offerta sottoscritta dal fornitore.

L'impresa offerente può decidere di allegare all'analisi la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Le analisi prezzi di quelle lavorazioni che l'impresa intende subappaltare dovranno evidenziare anche le spese generali e l'utile del subappaltatore.

Ogni offerta di fornitori per essere accettata dovrà riportare nell'oggetto il titolo:

**“APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DUCALE DI REVERE (MN) – SECONDO STRALCIO”**

Si precisa che:

- ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'intervento;
- i prezzi indicati nell'offerta saranno fissi ed invariabili anche qualora non vi fossero più le condizioni che hanno permesso l'offerta del singolo prezzo unitario o dell'intero importo dei lavori ed avranno validità per tutta la durata dei lavori;
- i prezzi riportati nell'analisi potranno avere importo superiore a quello indicato nelle offerte dei fornitori, senza limitazioni;

- le analisi dei prezzi saranno prese a riferimento insieme a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto – in fase di esecuzione dei lavori – per la definizione e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari;
- non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né giustificazioni in relazione agli oneri di cui al Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e alla relativa stima dei costi di cui al punto 4 dell'[allegato XV](#) del citato decreto.

**Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della PEC, o in subordine del Fax, di richiesta da parte del RUP.**

- Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle, anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice.
- Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
- È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
- Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, che dalla Commissione Giudicatrice nel caso lo abbia coadiuvato nelle operazioni di verifica.
- Concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, via Pec o in subordine via fax, a tutte le imprese interessate direttamente dalla verifica, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: [www.provincia.mantova.it](http://www.provincia.mantova.it), a tutte le altre imprese partecipanti.
- Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente della Commissione Giudicatrice provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:
  - non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
  - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
  - sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
  - il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.

## **NB)**

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, la proposta di aggiudicazione verrà formulata nei confronti del Concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante pubblico sorteggio.

## **21 – VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA – AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL'OFFERTA – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

- Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.
  - La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
  - Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP nominato dall'Ente committente procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto. Il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell'Elaborato n. n.E.08 "Incidenza della manodopera" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

- Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

#### INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dall'ente committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente della Commissione Giudicatrice è soggetta ad approvazione da parte del Comune Committente entro il termine di **30 (trenta) giorni**, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile al Comune committente. Il Comune committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
- Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **35 (trentacinque) giorni** dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

- Il Comune committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione delle offerte non vincola il Comune committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente dal Comune committente e salvo eventuale verifica di congruità.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, il Comune committente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, il Comune committente potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata con firma autenticata a cura dell'ufficiale rogante del Comune committente.
- Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'aggiudicatario, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo.
- Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
  - a) gli elaborati grafici e relazione illustrativa;
  - b) i piani di sicurezza;
  - c) il cronoprogramma;
  - d) le polizze di garanzia;
 tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dal Comune di Borgo Mantovano committente.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare al Comune di Borgo Mantovano le spese di pubblicazione, dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25.01.2017), nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
- Resta a carico del Comune committente la spesa relativa all'I.V.A..
- Il Comune committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## 22 – PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre al Comune committente:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

## 23 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

- I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti sia dalla Stazione appaltante che dal Comune committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
- I dati potranno essere comunicati:
  - al personale sia della Stazione appaltante che del Comune committente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
  - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
  - ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
  - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
- A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
- Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare **una apposita dichiarazione in busta chiusa (da inserire nella documentazione amministrativa)** riportante la dicitura **“contiene dichiarazione ex art. 53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 **“Codice della proprietà industriale”**.
- In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
- Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede **“in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”**.

Titolari del trattamento sono la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32, nonché il Comune di Borgo Mantovano, in qualità di Ente committente, con sede in Borgo Mantovano, Via dei Poeti n.3. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Geom. Cristian Baroni.

## 24 – DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune committente resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Si precisa che la scelta degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata è stata effettuata, a seguito di Indagine di mercato, effettuata dal Comune di Revere mediante specifico Avviso pubblicato nelle forme di legge e successivo sorteggio. **Pertanto non verranno ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici che, non avendo richiesto di partecipare non siano stati invitati.**
- Parimenti non saranno ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici che, a seguito di operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusione, trasformazione, scissione, cessione, affitto o conferimento del ramo d'azienda o altra diversa modifica della forma giuridica o della

ragione sociale, non avranno previamente comunicato alla stazione appaltante l'intervenuta modifica e conseguentemente richiesto di poter partecipare.

- **Si precisa che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Lettera di Invito a pena di esclusione sarà valutata dal Seggio di gara ai fini della possibile regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo le disposizioni ivi previste.**
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- Il Comune committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente Lettera di Invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

Responsabile del procedimento è il Geom. Cristian Baroni, (Tel. 0386/46170 – Fax 0386/467274 - e-mail: [operepubbliche@comune.borgomantovano.mn.it](mailto:operepubbliche@comune.borgomantovano.mn.it)).

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott.ssa Gloria Vanz)**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.**

**MODULISTICA ALLEGATA:**

*All. 1 – D.G.U.E. "Documento di gara unico europeo" da importare nel servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea per la sua successiva compilazione e sottoscrizione in forma elettronica*

*All. 2 – "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."*

*All. 3 – "Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara"*

*All. 4 – "Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento"*

*All. 5 – Patto di Integrità*

*All.6 - **Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per i lavori riferiti alle categorie OS3, OS2-A, OS30**" da rendere a corredo del D.G.U.E.*

*All. 7 – "Dichiarazione impresa ausiliaria"*

*All. 8 – "Modulo Offerta Tecnica" e "Tabella A"*

*All. 9 – "Modulo offerta economica"*